

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 5 luglio 2016, n. 125

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i.- R.R. n. 5/2011 - Obbligo ripristino ambientale di quota parte di cava autorizzata con determina n. 51/2015. Autorizzazione utilizzo di Terra e Rocce da scavo nella realizzazione del progetto di ripristino ambientale di quota parte di cava cessata sita in loc. "graviscella" del Comune di Altamura BA, fg. 153 ptc.IIe 366-368-375. Esercente MAGESTE S.r.l., C.da Graviscella, s.n. – 70022 Altamura BA– P.IVA 07437330728.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 4 feb 1997, n. 7, art. 4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.;Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 538 del 9 mag 2007 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 580 del 15 mag 2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell' Ufficio Attività Estrattive, rinominato Servizio Attività Estrattive, all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato "MAIA", modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale;

VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del precitato modello organizzativo "MAIA", ai sensi dell'art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 (BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento "mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio" nella persona dell'Ing. Barbara Valenzano ;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;

VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega parziale delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- Con **Determinazione n. 51 del 13/02/2015** la società Mageste S.r.l. è stata autorizzata la coltivazione mineraria sull'area di cava ricadente in agro di Altamura BA al **Fg. 153 Ptc.365(ex 63p)-367(ex 64p)-369(ex 68p)-403 (ex69p)-371 (ex 69p)-376(ex277p)-400-402-375**, nonché diniego autorizzazione con obbligo di ripristino ambientale dello scavo esistente sulle ptc.IIe 366 e 368;
- La suddetta determina autorizza la prosecuzione dell'attività estrattiva legalmente in esercizio ai sensi

dell'art. 35 della l.r. 37/85, mentre ne vieta la prosecuzione sulle aree ricadenti in fg. 153 ptc.lla 366p 368p, a seguito di valutazione di impatto ambientale e VINCA sfavorevole, per le motivazioni riportate nelle determina del Servizio Ecologia n. 499/2008;

- Con la suddetta determinazione n. 499/2008 il Servizio Ecologia della Regione ha imposto, altresì, l'obbligo del ripristino ambientale di tipo naturalistico dell'area ricadente sulle ptc.lla 366 e 368, interessate da scavi pregressi. Obbligo confermato con determina di questo ufficio n. 51/2015, che prevede, altresì, lo stesso obbligo anche per la esigua quota parte della ptc.lla 375, ove compromessa;
- In data prot. **6478/2016**, la società esercente ha presentato istanza di autorizzazione all'utilizzo di terra e rocce da scavo, proveniente da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazioni di materiali inerti, da utilizzare nelle opere di ripristino e recupero ambientale della cava, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 24 mar 2015 n. 5;
- L'area interessata da ripristino ambientale in argomento, con utilizzo di terra e rocce da scavo, è individuata per mq. 19.200 circa (quota parte delle ptc.lla 366 e 368) a Nord-Ovest dell'area di cava in esercizio, mentre il lato Est interessa una esigua parte della ptc.lla 375, interessata da viabilità;
- Il volume dei materiali necessari per la realizzazione delle suddette opere di ripristino ammonta a circa mc. 350.000, al netto del terreno a frazione uniforme necessario per la piantumazione arborea di tipo naturalistica, che ammonta a circa mc. 5.750 calcolato per lo spesso di circa 0,5 mt sulla superficie sommitale di ricolmamento (circa mq. 11.500);
- Il progetto di ripristino ambientale prevede la realizzazione di n. 3 gradonature di riporto con angolo scarpa di 30° in direzione Sud, ovvero coincidenti con l'area di cava in esercizio, mentre l'intervento di ripristino ambientale sulla ptc.lla 375 è prevista in concomitanza con le opere di recupero ambientale finale della totale area di cava;
- La Città Metropolitana di Bari, in via generale, in procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) per interventi di recupero ambientale di cave, ha ritenuto realizzabile l'intervento, purchè i materiali per il riempimento soddisfano i requisiti di cui all'art. 41 bis, legge 98/2013 e le condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006. La stessa chiarisce, in via generale, che nelle opere di recupero di area di cava, l'intervento ricade in ambito di applicazione della normativa sui rifiuti soltanto "qualora i materiali da trattare siano classificati rifiuti"; Nel contempo, ha ritenuto di prescrivere l'obbligo, per il proponente, di trasmettere semestralmente un piano topografico quotato con la indicazione delle superfici recuperate, nonché dei volumi, sia di riempimento che residuali, a fronte della quantità complessiva prevista nel piano di recupero (note prot. 37303/2014 e 19545/2015);
- Con la proposta di progetto in argomento, il proponente prevede di realizzare il recupero ambientale del settore di cava cessata, mediante utilizzo di terra e rocce da scavo aventi caratteristiche di "non rifiuto" e., pertanto, escluse dalla normativa sui rifiuti, in quanto oggetto di Piani di Utilizzo ex art. 4 c.1 lett. b) punto 2 del D.M. 10 ago 2012, n. 161, ovvero rientranti nella disciplina di cui all'art. 41bis della Legge n. 98/2013.
- Per la realizzazione delle opere in progetto sarà dunque utilizzato materiale inerte, ritenuto "non rifiuto", ai sensi dell'art. 184 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Cessazione della qualifica di rifiuto". Disciplina riscritta dal D.Lgs. 205/2010 e 4/2008.
- L'utilizzo del materiale in argomento, nella realizzazione di progetti di ripristino e/o recupero ambientale di cave è previsto anche da atti normativi regionali, come la D.G.R. 445/2010 "Norme Tecniche e Regolamento del Prae - art. 10 e segg." e dal regolamento Regionale n. 5/2011.
- Questo ufficio è competente in materia, ex l.r. 37/85 e R.R. 5/2011, in quanto trattasi di opere di recupero ambientale di cava, con materiali che la legge definisce "non rifiuto";
- L'utilizzo delle terre e rocce da scavo avverrà nelle modalità previste dal R.R. 5/2011 e normativa nazionale in materia (ex D.M. 161/2012 e s.m.i.); b ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando sottoposto a operazioni di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo, soddisfa specifici criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Da quel momento cessa la qualifica di rifiuto e con essa l'applicazione della specifica normativa.

• **La Giunta regionale con Deliberazione n. 2463 del 23 nov 2014 ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE)** e pertanto il presente provvedimento è adottato direttamente dal Dirigente del Servizio competente o suo delegato

VISTA la soluzione progettuale, in atti prot. 6478/2016, che prevede, in particolare, l'intervento di ripristino ambientale della quota parte delle p.lle 366 e 368 del fg. 153 di Altamura, mediante deposito di terra e rocce da scavo, a fette risalenti, opportunamente compattate, fino al raggiungimento dell'originario piano campagna mediante realizzazione di n. 3 gradoni con angolo scarpa in sicurezza e impianto, sulla sommità dell'area ripristinata di essenze arboree di ecotipi locali.

Considerato che:

- La società, con relazione allegata all'istanza, dichiara le caratteristiche del materiale da depositare in cava, ovvero terra e rocce da scavo, escluso dalla applicazione della normativa sui rifiuti;
- I materiali da trattare, ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino ambientale della quota parte di cava cessata, non sono classificati "rifiuto" e quindi sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
- Le modalità di realizzazione dell'intervento sono regolamentate dal R.R. 5/2011 e s.m.i., nonché da successiva normativa nazionale;
- L'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare" come convertito in Legge n. 98/2013, ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
- I materiali utilizzati soddisfano i requisiti previsti dalla normativa precitata, nonché le condizioni previste dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006;
- L'intervento in progetto, comporta nella sua configurazione finale, il ripristino ambientale di tipo naturalistico dei luoghi di cava cessata, così come imposto con la determina del settore Ecologia n. 449/2008 e confermato con determina di questo ufficio n. 51/2015;
- l'intervento non contrasta con la normativa comunitaria, recepita con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede e sostiene strumenti di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante l'ottimizzazione dello smaltimento lecito e l'incentivazione al recupero e riutilizzo di materiali dichiarati "non rifiuto" provenienti da: a) operazioni di recupero presso impianti di terzi avviate con riferimento al D.M. 5 feb 1998; b) attività di scavo.
- L'area di cava è in disponibilità del proponente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del progetto di ripristino ambientale, di cui all'istanza in premessa, ai sensi del combinato disposto ex art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE e R.R. 5/2011, mediante conferimento in sito di terra e rocce da scavo, e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti dell'esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
per delega del Dirigente della Sezione**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento ;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- Vista la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, che nell'ambito della "Ricognizione... Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi" , ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE);
- Visto L'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare" come convertito in Legge n. 98/2013, che ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
- Ritenuto che i materiali utilizzati soddisfano i requisiti previsti dalla normativa precitata, nonché le condizioni previste dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006;
- Ritenuto che la ricomposizione morfologica della quota parte di cava interessata dal presente progetto, comporta benefici in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in termini ambientali;
- Ritenuto che l'intervento in progetto rientra tra le competenze di questo ufficio e che la documentazione a corredo dell'istanza è sufficiente ai fini dell'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE (DGR 445/2010) e Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i.

DETERMINA

1. La società **MAGESTE S.r.l.** - P.IVA 07437330728 – con sede alla C.da graviscella, s.n. – 70022 Altamura BA, **È AUTORIZZATA ad effettuare le opere di ripristino ambientale** dell'area di cava sita in agro di Altamura BA – località "graviscella" in catasto al **fg.153 quota parte delle ptc.ile 366-368-375**, mediante ricolmamento fino alla quota di piano campagna e impianto di essenze arboree di ecotipi locali, come da progetto in atti prot. 6478/2016;
2. la società **MAGESTE S.r.l.** è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 5 del 24/3/2011 , a utilizzare nelle opere di ripristino ambientale di cui al sub 1., **terra e rocce da scavo** provenienti da opere soggette al combinato disposto di cui al regolamento approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 161 del 10 ago 2013 ed all'art. 41 bis del decreto-legge 21 giu 2013 n. 69, convertito in L. 98/2013, ovvero materiali esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, fatte salve eventuali autorizzazioni e/o nulla osta previsti da altra normativa vigente;
3. l'area interessata dall'intervento estrattivo, mantiene l'attuale delimitazione, già individuata con pilastrini, saldamente infissi nel terreno, come previsto con la determina n. 51/2016;
4. La **presente autorizzazione è valida fino al 28 feb 2027** e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo del Servizio scrivente della polizza di seguito prescritta;
5. **Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:**
 - a) trasmettere, al Servizio Attività Estrattive ed alla Città Metropolitana di Bari, ogni anno, in coincidenza con l'obbligo annuale di presentazione della scheda statistica, un piano topografico quotato con la indicazione delle superfici recuperate, nonché i volumi sia di riempimento che quelli residuali, a fronte

della quantità complessiva prevista nel piano di ripristino, nonché adempimento alle Ordinanze nn. 2 e 3 2011.

- b)** Il trasporto delle terre e rocce da scavo, provenienti dall'esterno deve essere accompagnato dal documento di trasporto ex art. 11 del D.M. 161/2012 o ex comma 4), art. 41bis DL 69/2013 convertito in L.98/2013, di cui copia deve essere conservata nel registro di scarico come previsto dall'art. 9 del R.R. 5/2011. Detto documento sostituisce il formulario di identificazione previsto all'art. 8 del precitato R.R. 5/2011;
- c)** il deposito del materiale dovrà avvenire con modalità idonee a garantire la tracciabilità dello stesso, nel rispetto dell'art. 5, punti 1) e 2) del R.R. 5/2011;
- d)** al termine del deposito inviare copia della dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) ex art. 12 del D.M. 161/2012 o della conferma di completo utilizzo ex comma 3) art. 41bis del D.L. 69/2013;
- e) Prima dell'inizio dei lavori** in progetto, l'esercente:
- **deve** adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S. o DSS Coord. nel caso di lavori concessi in appalto a terzi o trasporto e/o deposito eseguito con mezzi di terzi, D.E., attestazione stabilità delle fronti, ecc. ecc.);
 - **deve** acquisire copia dei documenti predisposti dal produttore delle terre e rocce, in particolare, il piano di utilizzo (ex art. 5 D.M. 161/2012) approvato dall'autorità competente di cui all'art. 1 dello stesso D.M. 161/2012, In alternativa, una dichiarazione giurata, ex comma 2 art. 41bis del D.L. 69/2013;
 - **deve** aggiornare il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, integrandolo con gli estremi del presente atto autorizzativo, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011;
- 6.** è vietato introdurre nell'area di cava materiali assoggettati alla normativa "rifiuti", salvo preventiva procedura autorizzativa ai sensi della normativa di riferimento e acquisizione di regolare autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti e la gestione di eventuali rifiuti deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i.;
- 7.** Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex R.R. 5/2011 e l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;
- 8.** sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico-ambientale, ecc.ecc.;
- 9.** per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di utilizzo di terre, rocce da scavo;
- 10.** la presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- 11.** per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dai lavori in progetto, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti il Titolare e/o il Direttore Responsabile, ciascuno per quanto di competenza;
- 12.** prima dell'abbandono del sito in oggetto si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti e/o all'asportazione dei mezzi e di quant'altro al servizio dell'attività autorizzata;

13. Il titolare avrà cura di deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza.
14. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti e della presente determina o di altre che fossero impartite da questo Ufficio, comporta la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
15. La presente autorizzazione è rilasciata a condizione che l'esercente presti una **garanzia finanziaria**, dell'importo complessivo di **€. 40.000,00** (euroquarantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia, resa anche sotto forma fidejussoria/assicurativa, deve essere **valida per i due anni successivi** alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La stessa può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
16. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
17. Il presente provvedimento modifica ed integra la determina n. 51/2015, di autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della area di cava in oggetto;
18. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente della Sezione o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali **e ss. mm. e ii.**
19. Il presente provvedimento:
- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
 - e) sarà **notificato** in copia alla società **MAGESTE S.r.l.**, C.da Graviscella, s.n. – Altamura al Sig. **Sindaco** del Comune di **Altamura, alla Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente e Polizia Provinciale– C.so Sonnino, 85 – Bari.**
 - f) Sarà trasmesso in copia **al dirigente della sezione Ecologia.**
 - g) Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale ed è **immediatamente esecutivo.**

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Il delegato Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS